

LEGGE REGIONALE

Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale

Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE:

" Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale ".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1
(Finalità)

La Regione Puglia istituisce l'Osservatorio Epidemiologico Regionale per l'attività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell'articolo 58 della legge n.833 del 23.12.1978.

ART. 2
(Compiti)

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale è l'organizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per :

- 1) - avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;
- 2) - promuovere indagini epidemiologiche;

- 3) - individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- 4) - elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione;
- 5) - predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;
- 6) - predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

La Giunta regionale, inoltre, può avvalersi dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale per :

- a) - eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;
- b) - coordinare i modi e i tempi della prevenzione;
- c) - predisporre interventi finalizzati;
- d) - valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonché le specifiche attuative dei programmi;
- e) - valutare l'efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;
- f) - promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.

ART. 3

(Organizzazione)

L'Osservatorio Epidemiologico svolge i propri compiti attraverso:

- i presidi ed i servizi dell'UU.SS.LL.;
- apposita struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità;
- la collaborazione delle strutture dell'Università degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 23.12.1978;
- la collaborazione con altri Istituti o Enti Pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

ART. 4

(Il Comitato tecnico scientifico)

All'attività dell'Osservatorio Epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l'Assessorato alla Sanità.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Giunta regionale ed è composto da 15 esperti nelle seguenti materie :

- epidemiologia;
- igiene;
- ecologia;
- infettivologia;
- dismetabolismo;
- patologia generale;
- anatomia patologica;
- profilassi e patologia veterinaria;
- biometria e statistica sanitaria;
- medicina del lavoro;
- farmacologia;
- economia sanitaria;
- pianificazione socio-sanitaria;
- biologia;
- sociologia.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un suo delegato.

La nomina è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta all'inizio di ogni legislatura ed i componenti possono essere confermati.

Il Comitato Tecnico Scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve predisporre la relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il Comitato Tecnico Scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza ed il rimborso delle spese, nella misura prevista dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

ART. 5

(Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità)

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attività di interesse interregionale curerà i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità.

ART. 6

(Notiziario)

La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'Osservatorio Epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.

ART. 7
(Finanziamento)

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario regionale e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 14 febbraio 1985 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



Renat. Guaccero

20 FEB. 1985

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

5159/20802

Bari, 1 APR. 1985

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(MASSOCCO)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Massocco', is written over the printed name.